



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Servizio Analisi Criminale



LA DEVIANZA MINORILE



Documento di Sintesi

INDICE

PREMESSA.....	3
ABSTRACT	4
LA DEVIANZA MINORILE	5
I MINORI E L'ILLEGALITÀ: NORMATIVA	8
I MINORI E LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	12
LE BANDE GIOVANILI (C.D. "BABY GANG")	13
IL BULLISMO ED IL CYBERBULLISMO	16
I GIOVANI ED I PERICOLI DELLA RETE	21
INIZIATIVE ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE FORZE DI POLIZIA.....	26
CONSIGLI PER LA TUTELA DEI MINORI	30
CONCLUSIONI	33

PREMESSA

La Direzione Centrale della Polizia Criminale, struttura a connotazione interforze (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria), attraverso il Servizio Analisi Criminale in essa incardinato, effettua l'analisi delle fenomenologie delittuose tra le quali rivestono un carattere di assoluto rilievo quelle che vedono coinvolti i soggetti minorenni, sempre più spesso al centro di fenomeni di grande rilevanza sociale.

Il presente elaborato trae origine dalla constatazione della presenza di svariate forme di manifestazione di un concetto, ormai diffuso, quando si affronta l'argomento relativo ai minori, ossia quello della “*devianza minorile*”, e si è ritenuto utile approfondirne l'eziologia nonché i vari fenomeni criminali in esso sussumibili, unitamente alla normativa di riferimento.

Sono state, altresì, esaminate le nuove tendenze emergenti sul *web* ed i pericoli connessi per i giovani internauti, ritenendo utile enucleare anche le varie iniziative - messe in campo dalle Forze di polizia - volte alla prevenzione ed al contrasto delle diverse fenomenologie criminali afferenti ai minori.

In conclusione, con il fine di fornire un ausilio per affrontare al meglio le problematiche connesse alla devianza minorile, questa Direzione ha stilato un *vademecum* contenente suggerimenti e consigli utili, ancorché non esaustivi, per i ragazzi, per i loro genitori e per tutti i dirigenti, insegnanti e collaboratori scolastici, elaborati sulla base dell'esperienza maturata dalle Forze di polizia nelle materie oggetto della presente analisi.

Si ringraziano il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, nonché il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e l'ISTAT per il prezioso contributo informativo offerto per la realizzazione del documento *de quo*.

ABSTRACT

Con l'avvio del nuovo anno scolastico, dopo la lunga fase caratterizzata dalle restrizioni del *lockdown* dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, alla luce della recente recrudescenza di alcuni fenomeni criminali che vedono come protagonista il giovane, questa Direzione ha ritenuto utile effettuare un approfondimento mirato a fornire un quadro globale dell'universo giovanile, focalizzando l'attenzione, in particolare, sul minore di diciotto anni, sia quale autore sia quale vittima di reato.

Il presente elaborato trae origine dalla constatazione della sempre maggior diffusione di svariate forme di "*devianza minorile*" che si concretizzano in comportamenti antisociali od illeciti, ma non necessariamente penalmente rilevanti, ovvero si manifestano attraverso condotte di rilievo penale che assurgono ai fenomeni - ormai noti come propri delle fasce giovanili della popolazione - delle "*baby gang*", del "*bullismo*" e del "*cyberbullismo*". Peraltro, in tali ultimi casi, si intersecano i due distinti piani che vedono il minore, contemporaneamente, quale autore e quale vittima di reato.

Accanto ai fenomeni delinquenziali tradizionali sono state, pertanto, esaminate alcune forme più moderne di criminalità che si stanno diffondendo sempre più frequentemente tra i giovani, spesso anche a causa dell'uso distorto dei vari *social network*.

Dall'approfondimento condotto è emerso, pertanto, che quello della devianza giovanile è un fenomeno tanto complesso quanto rilevante che richiede un approccio multidisciplinare e trasversale, un alto livello di attenzione ed una risposta concreta e sinergica da parte di diversi protagonisti, istituzionali e non.

Con il presente elaborato si intende, quindi, fornire un contributo conoscitivo relativo all'eziologia ed alle varie forme di manifestazione della devianza minorile, ritenendo che la conoscenza del fenomeno rappresenti il punto di partenza per poterlo affrontare, considerando, altresì, che lo stesso costituisca spia di un disagio esistenziale con radici variegata e profonde.

LA DEVIANZA MINORILE

Al giorno d'oggi, sempre più spesso, si parla di un fenomeno piuttosto allarmante che ha come protagonista il minore: quello della “*devianza minorile*”.

Nel termine “*devianza*” sono ricomprese una serie di condotte che non integrano necessariamente la commissione di fattispecie di reato ma possono anche infrangere regole sociali, morali e di costume; in questi termini la “*devianza*” si distingue dalla “*delinquenza*” in quanto, come concetto, risulta più esteso.

Si tratta di un fenomeno multifattoriale, particolarmente complesso ed articolato, che origina da condizioni individuali e sociali diversificate ed interagenti; spesso è il frutto del connubio tra fattori psicologici - derivanti da disturbi propri del comportamento e della socializzazione - e fattori “acquisiti” legati al contesto familiare, spesso di indigenza, all'educazione ricevuta, all'assenza di valori morali ed alla carenza culturale derivante anche da diffusa discontinuità od abbandono scolastico. Tali condotte, infatti, sovente traggono origine dal contesto familiare e sociale in cui vive l'autore nonché dal suo stile di vita, maturando in situazioni di gravi disagi e difficoltà relazionali.

Spesso l'ambiente in cui il soggetto nasce, cresce e sviluppa la propria coscienza, non è caratterizzato da modelli esemplari di una società sana e dedita alla legalità; in tali contesti la delinquenza non viene percepita come tale - con tutte le conseguenze che la stessa comporta - apparendo, al contrario, l'assoluta normalità del contesto di vita. Non di rado, infatti, è proprio la famiglia ad alimentare, quantomeno attraverso il “cattivo” esempio, i propositi criminali del giovane ed è forte l'influenza negativa delle figure adulte di riferimento. In un ambiente così caratterizzato, l'agire violento, appreso in famiglia per imitazione, viene “naturalmente” esportato in seguito nell'ambiente esterno.

Forme di devianza minorile vengono, altresì, alimentate dal sempre più frequente ricorso al mondo del *web* sia attraverso i *social media*, ove non sono rari *account* e profili che diffondono messaggi ispirati all'illegalità, sia attraverso giochi violenti, particolarmente di tendenza e diffusi sulle *console*.

Anche la visione di alcune serie televisive ispirate al mondo criminale - nelle quali spesso i personaggi di caratura criminale assurgono al ruolo di “eroi”, ancorché negativi, da emulare -

può spingere il giovane verso forme di devianza, così come le nuove tendenze del mondo musicale, emergenti tra le fasce giovanili, in particolare il *rap* e, soprattutto, il *trap* (che ne costituisce una variante), che spesso declamano, nei loro testi, ambientazioni criminali e comportamenti irrispettosi nei confronti delle Istituzioni e delle Forze di polizia.

L'elevato tasso di dispersione scolastica va, altresì, ad alimentare i presupposti della devianza giovanile, rappresentando anche un ostacolo per la crescita economica e l'occupazione del Paese, con conseguente incremento di forme di povertà ed esclusione sociale. Diverse sono le motivazioni che possono condurre i giovani verso l'ineducazione alla cultura; si tratta di ragioni sia di natura economica, come l'offerta occupazionale del territorio, sia di natura sociale, come la diffusione della povertà, la difficoltà di integrazione dei minori di bassa estrazione sociale o di origine straniera¹ nonché la condizione del nucleo familiare e del substrato sociale in cui il minore cresce. Anche la scarsa volontà - oltreché possibilità - da parte dei genitori, di far proseguire gli studi ai propri figli, può condurre, talvolta, all'indottrinamento "criminale" dei minori in sostituzione della formazione scolastica.

Ad accrescere il rischio della diffusione di forme di devianza giovanile vi è anche l'abuso di sostanze stupefacenti che è un fenomeno (anch'esso alimentato da e sul *web*) che colpisce una larga fascia dell'universo minorile. In particolare, accanto alle droghe "classiche" o tradizionali, si registra la diffusione, tra i ragazzi, di droghe sintetiche e nuove sostanze psicoattive (NPS), di cui, non di rado, non si conoscono le caratteristiche ed i danni che provocano alla salute.

Con riferimento all'ambiente giovanile, spesso, si parla di consumo di droga per motivi "ricreativi" nel corso di feste o *rave party* od all'interno di discoteche ove, accanto all'assunzione di stupefacente, vi è spesso anche l'abuso di sostanze alcoliche che, unito al primo, si risolve in un *mix* deleterio per la salute dei giovani assuntori, con effetti dannosi per sé ma anche per gli altri. A quest'ultimo riguardo si pensi, infatti, anche al triste fenomeno dell'incidentalità stradale che spesso miete vittime tra i giovani nelle famigerate "stragi del sabato sera": non di rado gli esami tossicologici condotti su autori e/o vittime di incidenti stradali restituiscono dati relativi ad elevati indici del tasso alcolemico ovvero a stati di alterazione psicofisica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

¹ Con riferimento ai minorenni stranieri si segnalano sia i giovani che giungono in Italia "non accompagnati" da un familiare adulto di riferimento, che hanno affrontato percorsi migratori drammatici, sia gli stranieri di seconda generazione per i quali gli aspetti culturali di provenienza spesso entrano in conflitto con quelli della società di inclusione, fungendo da detonatori per manifestazioni di devianza, di disturbo psichico o di rischio di radicalizzazione.

I vari fattori precedentemente evidenziati come determinanti forme di devianza minorile sono, sovente, anche alla base di episodi riconducibili al fenomeno - assunto alle cronache con il termine “Mala Movida” - che esaspera i residenti di alcune zone di varie città, in prevalenza metropoli. Con tale espressione si indicano tutti quegli episodi che si realizzano nei luoghi tipici della movida giovanile, ossia nei luoghi di aggregazione dei ragazzi ove gli stessi si ritrovano, spesso attratti dai prezzi concorrenziali del bevaggio proposti dai vari locali, causando schiamazzi, soprattutto notturni, sino a raggiungere forme di aggressività violenta in danno di persone e di cose, favorite, il più delle volte, dall’abuso di alcool e droga.

Da quanto premesso si desume che l’analisi criminologica in tema di devianza minorile va condotta tenendo in considerazione diversi fattori - genetici, psicopatologici, familiari e sociali - come elementi che spingono l’autore verso forme di devianza, che si concretizzano anche, ma non solo, nella commissione di reati.

Pertanto l’approccio al fenomeno richiede una strategia di intervento congiunto e sinergico da parte di tutti i protagonisti della società civile, istituzionali e non, al fine di debellare ogni fattore che contribuisca a creare i presupposti per lo sviluppo di forme di devianza minorile, cercando di coinvolgere, principalmente, le famiglie che costituiscono l’*humus* “condizionante” in cui si sviluppa la personalità del minore. Un’efficace strategia di prevenzione della devianza giovanile richiede, in particolare, la promozione, da parte di tutte le Istituzioni coinvolte, di iniziative didattiche, sociali, culturali, sportive e religiose nonché di educazione alla legalità rivolte ai minori, in un’ottica di indirizzo verso forme di impegno che distolgano gli stessi dalla frequentazione di contesti criminogeni.

I MINORI E L'ILLEGALITÀ: NORMATIVA

Come anticipato, le diverse forme di devianza possono sfociare in condotte antisociali od illegali, ancorché non penalmente illecite. In tal caso, o non sono previste “tecnicamente” sanzioni, o queste sono di carattere amministrativo con la connessa tutela apprestata per il minore che commetta una violazione ai sensi dell’art. 2 della L. n. 689 del 1981: questi viene considerato incapace di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato e, fuori da queste ultime due ipotesi, della violazione amministrativa commessa dal minore risponde il soggetto tenuto alla sorveglianza dello stesso salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Tuttavia, la concomitanza dei molteplici fattori che influenzano la devianza minorile, può, il più delle volte, portare il singolo alla commissione di reati, anche di grave entità.

Peraltro, non sempre il minore è in grado di saper valutare il disvalore delle proprie condotte e di soppesarne le conseguenze, anche sul piano penale, sottovalutando, altresì, il danno materiale e psicologico che scaturisce in chi subisce la sua condotta delinquenziale.

Il fenomeno della criminalità minorile desta preoccupazione anche perché interessa non solo soggetti infradiciottenni ma, non di rado, giovani di un’età inferiore ai quattordici anni, sempre più spesso protagonisti di episodi di elevata rilevanza sociale.

Al di là, tuttavia, di una (non necessaria) connessione eziologica, occorre evidenziare che l’Ordinamento Italiano prevede, per i soggetti minori, un regime giuridico processual-penalistico nettamente distinto rispetto a quello ordinario.

In primo luogo, il Codice Penale individua due fasce di età rilevanti ai fini dell’imputabilità, considerando totalmente non imputabile il soggetto che, al momento della commissione del fatto costituente reato, non aveva ancora compiuto i quattordici anni; invece, per i soggetti infradiciottenni ma ultraquattordicenni, l’imputabilità va valutata caso per caso a seconda della capacità di intendere e volere espressa dall’autore al momento del fatto.

Per quanto attiene, inoltre, all’attuale assetto della Giustizia Penale Minorile, si è in presenza di un processo penale diversificato - consacrato nel D.P.R. n. 448 del 1988 e successive modifiche - che, con tutte le garanzie del processo ordinario, tende a limitare - per quanto possibile - il danno che l’impatto con la Giustizia può produrre sul minore, contemperando le

esigenze di risposta pedagogica con le finalità più generali della pena; l'intervento giurisdizionale, in ambito minorile, è ispirato ai principi della "minima offensività del processo", della sua "finalizzazione rieducativa" e della sua "attitudine responsabilizzante"².

Nell'ottica della tutela del minore, infatti, occorre calibrare la risposta giudiziaria, tenendo conto della gravità del reato e della personalità dell'autore e considerando che l'esigenza di rieducazione dello stesso non deve prescindere dalla necessità di assicurare effettività all'intervento repressivo e contrastare, al tempo stesso, il senso di impunità in cui, spesso, il mondo giovanile confida per la commissione di condotte delittuose.

Sono previsti, in particolare, istituti specifici per i soggetti minori d'età: misure cautelari differenti, quali le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità, con un utilizzo marginale e residuale, invece, della custodia in carcere³; l'arresto in flagranza di reato sempre facoltativo; la sospensione del processo con messa alla prova ed estinzione del reato in caso di esito positivo della prova *ex artt.* 28 e 29 del D.P.R. n. 448 del 1988; la possibilità di chiusura del procedimento penale, con sentenza di non luogo a procedere, attraverso il ricorso all'"irrelevanza del fatto".

In merito si segnala anche il recente Decreto Legislativo n. 121 del 2 ottobre 2018, recante "*Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*" che interviene a dare un quadro sistematico delle modalità esecutive della pena per i minori d'età ed i giovani adulti, attribuendo al concetto di giustizia penale di tipo riparativo un'importanza primaria nell'ambito del processo educativo con l'introduzione del concetto di "responsabilità verso l'altro", restituendo così dignità alla vittima di reato. La sanzione penale, quindi, contestualmente alle funzioni retributiva ed educativa, integra anche quella riparativa⁴.

In particolare, il Capo II del D. Lgs. n. 121 del 2018 introduce e disciplina le misure penali di comunità⁵, quali misure alternative alla detenzione specificatamente destinate ai

² Vedasi Risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore della criminalità minorile nel distretto di Napoli (Delibera 11 settembre 2018), Consiglio Superiore della Magistratura.

³ Vige anche uno speciale regime relativo ai termini di durata della custodia cautelare in quanto, *ex art.* 23 del D.P.R. n. 448 del 1988, i termini di cui all'art. 303 c.p.p. sono ridotti della metà per i reati commessi da minori di diciotto anni e dei due terzi per quelli commessi da minori di sedici anni.

⁴ Tra le finalità dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni il Legislatore, nel 2018, norma il concetto di giustizia riparativa, finalizzata alla ricomposizione della frattura determinatasi nell'ambito sociale per effetto del reato, nella convinzione che tutte le altre finalità della pena (responsabilizzazione, rieducazione, preparazione alla vita libera, inclusione sociale e prevenzione della commissione di ulteriori reati) possano essere perseguite meglio qualora il giovane reo comprenda l'effettivo disvalore dell'azione posta in essere.

⁵ Le misure penali di comunità, così come contemplate nel D. Lgs. n. 121 del 2018, vengono disposte quando risultano idonee a favorire il percorso evolutivo, educativo e di recupero del soggetto, mediante effettive opportunità di istruzione, formazione e di impegno con il coinvolgimento di tutta la comunità. Già la stessa relazione tecnica che accompagna il D. Lgs. n. 121 del 2018 prevede che la stessa definizione delle misure alternative alla detenzione in termini di misure di comunità è volta a sottolineare il coinvolgimento diretto ed immediato della

condannati minorenni, individuandole nell'affidamento in prova al servizio sociale, nell'affidamento in prova con detenzione domiciliare, nella detenzione domiciliare, nella semilibertà e nell'affidamento in prova in casi particolari.

In rigorosa continuità con i principi del D.P.R. n. 448 del 1988, la nuova disciplina dell'esecuzione disegna un sistema in cui il ricorso alla detenzione per i condannati minorenni, può essere attivato solo come *extrema ratio*, quando le finalità educative non possano essere perseguite con altra forma di trattamento e queste risultino idonee a favorire l'evoluzione in termini positivi della personalità, sempre che non sussista il pericolo di fuga e di reiterazione della condotta deviante.

Peraltro, i minori non vengono assoggettati alle misure di prevenzione tipiche, disciplinate dal D.lgs. n. 159 del 2011, poiché nei loro confronti sono previste differenti misure rieducative che, oltre alla finalità di prevenzione della criminalità, perseguono lo scopo del recupero sociale del minore.

Si applicano, invece, le misure di prevenzione personali del “*divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive*” (D.A.Spo. ex art. 6 della L. n. 401 del 1989) e dei divieti di accesso a determinati locali pubblici o aperti al pubblico o pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ovvero divieti di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi ai sensi degli artt. 13⁶ e 13 bis⁷ del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, nonché le misure di cui all'art 25 del R.D.L. n. 1404 del 1934⁸ - ossia l'affidamento al Servizio Sociale Minorile od il collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico psico-pedagogico - estese, ex

collettività nel processo di recupero ed inclusione sociale del minore (obiettivi principali sottesi all'azione dello Stato nei confronti di condannati minorenni).

⁶ L'art. 13 del Decreto-legge n. 14 del 2017, disciplina la misura di prevenzione interdittiva che il Questore può adottare nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Ricorrendo tali ipotesi, il Questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

⁷ Il D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha altresì introdotto, nell'impianto normativo del D.L. n. 14 del 2017, il nuovo art. 13-bis, che consente al Questore di disporre, per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

⁸ *Art 25 R.D.L. n. 1404 del 1934 “Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere”.*

“Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

- 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
- 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico psico-pedagogico.

Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.”

artt. 25 *bis* e 26 del R.D.L. n. 1404 del 1934, anche ad altre categorie di minorenni⁹. Quest'ultimo istituto, in particolare, risulta funzionale alla prevenzione dei reati, soprattutto nei confronti dei minori non imputabili per i quali mancano strumenti di contenimento della pericolosità diversi dalle misure di sicurezza *ex art.* 36 e ss. del D.P.R. n. 438 del 1988.

Inoltre, in un'ottica general-preventiva si segnala che il Legislatore ha introdotto i c.d. “*provvedimenti de potestate*”¹⁰ che hanno il fine di tutelare i figli dai possibili pregiudizi derivanti dall'inadempimento dei genitori ai propri doveri e di garantire la corretta crescita e lo sviluppo fisico e psicologico del minore. I citati provvedimenti possono, altresì, portare all'allontanamento dei figli ed al loro ricollocamento in territori geograficamente e socialmente lontani da quelli in cui sono cresciuti. Si tratta di provvedimenti che, ancorché drastici, sono funzionali ad evitare la trasmissione ereditaria dei valori criminali in quanto il permanere dei legami familiari potrebbe alimentare il rischio di devianza verso comportamenti illeciti.

Ulteriori interventi normativi che riguardano il minore - quale autore o quale vittima di reato - saranno analizzati nei paragrafi successivi in relazione all'ambito tematico di applicazione.

⁹ Si tratta dei minori che esercitano la prostituzione o che sono vittime di reato a carattere sessuale (art. 25 *bis*); minorenni sottoposti a procedimento penale quando costoro non possono essere o non sono assoggettati a detenzione preventiva o quando sia intervenuto proscioglimento per incapacità di intendere e di volere, senza applicazione di misura di sicurezza (art. 26, comma 1); ai minorenni nei confronti dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna a pena sospesa o di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale (art. 26, comma 2); ai minorenni il cui genitore serbi condotta pregiudizievole (art. 26, comma 3 e 333 c.c.).

¹⁰ Art. 330 c.c. “*Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli*”. “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.”

Art. 333 c.c. “*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*”. “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.”

I MINORI E LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Un dato allarmante è costituito dal sempre maggiore coinvolgimento di giovani in contesti di criminalità organizzata, anche attraverso vere e proprie forme di affiliazione.

Le evidenze investigative hanno dimostrato che il coinvolgimento dei giovani in fatti delittuosi di criminalità organizzata interessa prevalentemente le regioni meridionali, ove, storicamente, sono radicate le consorterie.

In particolare, nelle periferie delle grandi aree metropolitane di quei territori, le forti disomogeneità socio-economiche, le condizioni familiari di provenienza e l'assenza di valide prospettive di vita, continuano a rappresentare il terreno di coltura ideale per esercitare forme di proselitismo tra le fasce tardo-adolescenziali.

L'iniziazione dei minori ai valori della subcultura mafiosa avviene in fasi critiche dello sviluppo, quali la preadolescenza o l'adolescenza, e consente la fidelizzazione del giovane con l'interiorizzazione dei modelli criminali mafiosi. In alcuni casi i giovani trovano anche una "famiglia" che li accoglie, li protegge e gli dà sicurezza per il solo fatto di appartenervi; in altri casi è la famiglia stessa che li obbliga o li spinge verso l'affiliazione mafiosa.

Da quanto premesso si desume, pertanto, che quello del rapporto tra minore e crimine organizzato è, *in primis*, un fenomeno psicologico e sociale e poi criminale.

Le organizzazioni di stampo mafioso molto spesso reclutano minori come bacino di manovalanza da impiegare nella microcriminalità; infatti, nei contesti ove fortemente è radicata la presenza della criminalità organizzata, i minori possono costituire una risorsa preziosa per la commissione di delitti *low profile* o per svolgere funzioni di supporto logistico nei confronti degli affiliati. Il fenomeno dell'affiliazione dei minori ai vari sodalizi mafiosi tradizionali ed il conseguente loro impiego nella perpetrazione dei reati, consente, peraltro, agli adulti di lucrare sul minor costo della manodopera nonché di contare sulla impunità o ridotta punibilità dei complici minorenni.

Se l'avvicinamento ai clan, spesso precoce e sin dalla minore età, può, quindi, essere dettato dal fascino che esercita sulle giovani leve il potere mafioso, con una notevole forza attrattiva dei disvalori espressi dalla cultura mafiosa, ai fini di una strategia preventiva, occorre controbilanciare questa spinta centripeta con un'azione congiunta da parte delle Istituzioni tutte, dallo Stato, alla scuola, alla famiglia al fine di proporre ai giovani concrete alternative di vita e prospettive, infondendo in loro l'idea di "non essere più costretti ad ereditare la mafia".

LE BANDE GIOVANILI (C.D. “BABY GANG”)

Una risoluzione del CSM¹¹ datata 11 settembre 2018 - relativa all’analisi, più generale, del fenomeno della criminalità minorile nel Distretto di Napoli - fa riferimento ad una *“criminalità epidemica, i cui tratti distintivi sono costituiti dall’operare in gruppo degli autori dei reati, anche se al di fuori dei contesti di criminalità organizzata, e dal tasso di violenza utilizzato nei confronti delle vittime, generalmente elevato (...) e, comunque, del tutto sproporzionato rispetto al movente, futile (...) e persino degradante a mero pretesto (...)”*.

Questi sono i tratti caratteristici delle forme di criminalità giovanile associativa che, a livello nazionale, hanno assunto la denominazione di *“baby gang”*; tale accezione è sorta, infatti, per inquadrare specifiche forme di devianza minorile di tipo associativo che si caratterizzano per l’estrema violenza con cui i giovani realizzano le varie condotte illecite.

Le risultanze investigative hanno dimostrato che, in diversi contesti urbani, sono emersi gruppi di minorenni, o poco più che maggiorenni, anche di diversa etnia, che si uniscono, quasi per gioco, prendendo come esempio i modelli delle bande sudamericane o quelli proposti dalle serie televisive o dalle nuove tendenze musicali da loro predilette. Questi giovani agiscono sempre in gruppo - al cui interno vi sono uno o più *leader* carismatici - ed operano in territori delimitati, rendendosi protagonisti di episodi di aggressione, spesso caratterizzati da gratuita ferocia, verso coetanei o comunque nei confronti di soggetti in qualche modo vulnerabili.

Nelle *baby gang* i membri, frequentemente, attribuiscono al gruppo anche un nome al fine di darsi una connotazione identitaria; tra i componenti esiste, infatti, un marcato senso di unione ed una forte coesione interna in quanto il gruppo rappresenta un punto di riferimento per l’adolescente che ivi vi condivide esperienze, valori, linguaggio, comuni sentimenti di disagio, trovando, altresì, nella *gang*, lo stimolo all’aggressività come metodo di sfogo e compensazione.

I componenti delle bande giovanili seguono sovente anche riti di iniziazione (come tagliarsi i capelli a zero e compiere determinati atti di teppismo), indossano distintivi o segni di appartenenza (come ad esempio i medesimi giubbotti, cappellini, orecchini e tatuaggi), spesso, con significativi riferimenti alla fratellanza, ai legami di sangue, all’identità di gruppo, allo

¹¹ Consiglio Superiore della Magistratura, Risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore della criminalità minorile nel distretto di Napoli (Delibera 11 settembre 2018).

scontro nonché frequentano gli stessi locali. Tra loro sono molto diffusi l’ascolto della musica *trap* (una variante di quella *rap*) e l’uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche.

L’attività delle Forze di polizia in materia ha permesso di evidenziare alcuni tratti distintivi di queste bande criminali, tra cui la volontà di divulgare, attraverso i *social network*, le gesta di azioni compiute dai membri del gruppo e di pubblicare fatti avvenuti nel quartiere o che riguardano il quartiere, sviluppando, altresì, una forma di “comunicazione sociale”, attraverso immagini e fotografie, che esalta il concetto di gruppo ed il forte legame territoriale, con frequenti richiami anche a personaggi del cinema, della televisione o della cronaca protagonisti di vicende di criminalità.

La forza del “branco” ed il senso di appartenenza al gruppo diminuisce, tuttavia, in questi minori la consapevolezza dell’illiceità delle condotte poste in essere e delle conseguenze, spesso drammatiche, di questi ultimi nella vita dell’“altro”.

Le condotte riconducibili alle *baby gang* seguono, in genere, uno schema ben definito. Le vittime vengono individuate in categorie di soggetti che costituiscono sostanzialmente le fasce più vulnerabili della società, quali coetanei (anche in ambito scolastico), anziani, disabili o comunque soggetti ai margini della società; viene instaurato un contatto con la vittima, con la quale si cerca di innescare una discussione, spesso pretestuosa e dopo, dalla violenza di tipo verbale si passa a quella materiale, inducendo la vittima in una condizione di soggezione, psicologica e fisica, che può anche perdurare nel tempo.

I delitti commessi dalle *baby gang* riguardano, solitamente, reati contro il patrimonio ma anche delitti contro la persona che, anche per le modalità con cui vengono perpetrati, destano grande allarme sociale. Lo scopo principale della condotta delittuosa appare essere, infatti, lo sfogo della violenza che non è quindi il mezzo per perpetrare il delitto ma costituisce lo scopo stesso dell’aggressione. Oltretutto ad azioni violente nei confronti delle persone si assiste anche ad episodi di bullismo metropolitano e ad atti vandalici consumati in pregiudizio di istituti scolastici, edifici e mezzi pubblici.

A livello territoriale, il fenomeno delle bande giovanili è maggiormente diffuso nelle grandi aree metropolitane ove, spesso, periferie degradate rappresentano terreno fertile per lo sviluppo di *baby gang*. Non di rado nei contesti familiari disagiati e multiproblematici matura, infatti, la spinta dei giovani verso forme di affiliazione al gruppo, attraverso il quale possono esprimere la loro rabbia, in forma quasi spersonalizzata, o meglio personificata nell’unione del gruppo. Tuttavia, si registra anche la presenza di *gang* i cui protagonisti appartengono a famiglie

di rango sociale anche elevato; in tali casi, al contrario, l’ambiente “non degradato” ma assolutamente “agiato” li spinge a tenere comportamenti connotati da elevata prepotenza ed arroganza per sconfiggere la noia della *routine* giornaliera e del benessere ed attirare su di sé l’attenzione degli adulti, talvolta, genitori non molto presenti nel loro percorso formativo.

Nei grandi agglomerati urbani, ove sono presenti aree di aggregazione di immigrati, si rileva anche l’operatività di bande giovanili a base etnica. Tra le più note vi sono quelle sudamericane nonché quelle cinesi; tra queste aggregazioni, le più numerose ed organizzate sono i “*Latin Kings*” formate principalmente da giovani ecuadoriani, i “*Trinitarios*” costituite da dominicani, i “*Ñetas*” composte da portoricani, i “*MS-13 Mara Salvatrucha*” ed i “*18th Street Gang*” (denominata anche “*Barrio 18*”¹²) costituite prevalentemente da cittadini salvadoregni.

¹² A marzo del 2018, a Milano, a seguito di attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato, la Corte di Assise d’Appello ha condannato, ad oltre 7 anni di reclusione, un pericoloso cittadino salvadoregno, ritenuto il capo della *gang* “*Barrio 18*”, operante a Milano in contrapposizione alla “*MS-13 Mara Salvatrucha*”. Il soggetto era stato accusato, nel 2015, unitamente ai componenti della sua banda, di tentato omicidio, detenzione illegale di armi, spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali.

IL BULLISMO ED IL CYBERBULLISMO

Si parla di **bullismo** per inquadrare una serie di condotte ed azioni di sistematica prevaricazione o sopruso - non necessariamente penalmente rilevanti - messe in atto da un adolescente, o da un gruppo di essi, nei confronti di uno o più coetanei percepiti come “più deboli” generando, in questi ultimi, una forma di oppressione ed una sottomissione, psicologica o fisica.

Le condotte peculiari riconducibili al bullismo sono offensive e violente e si concretizzano con prepotenze fisiche (calci, pugni, schiaffi), verbali (minacce, insulti, scherni) o psicologiche (atti discriminatori o di razzismo e condotte di esclusione dal gruppo).

Nonostante non esista un quadro normativo che includa tutte le condotte riconducibili al fenomeno in esame - alcune, peraltro, come detto, non penalmente rilevanti - le fattispecie che possono concretizzarsi in tal caso sono quelle di “percosse”, “lesioni personali”, “danneggiamento aggravato”, “diffamazione”, “minacce” nonché “molestie o disturbo alle persone”.

La condotta del bullo trova origine, il più delle volte, nel disadattamento sociale e psicologico del singolo giovane che, nel gruppo, trova, invece, una propria identità o dimensione e, in forma di emulazione, allinea il proprio comportamento a quello delittuoso posto in essere dagli altri membri, spesso non percependone la reale offensività. Un aspetto peculiare, infatti, è l'indebolimento, per non dire annullamento, dell'“autonomia” dell'adolescente nei confronti del gruppo di appartenenza.

Non di rado protagonisti di bullismo sono giovani appartenenti a famiglie benestanti che però risultano disgregate. Infatti, nel caso del bullismo, ai tipici fattori socio-economici e culturali si aggiunge una forma di disagio “relazionale” subito dai ragazzi nei propri contesti di appartenenza - soprattutto familiare, ma anche scolastico - che taglia trasversalmente tutte le fasce sociali e che apre la strada al formarsi dei gruppi, composti in genere da compagni di scuola o di quartiere, appartenenti a contesti sociali, ma anche familiari, problematici.

Il fenomeno è diverso da quello delle *baby gang* in quanto il bullismo non è necessariamente un fenomeno di gruppo poiché minacce, vessazioni e maltrattamenti possono anche essere perpetrati nei confronti di una vittima nota e determinata, da un solo soggetto, mentre eventuali compartecipi restano spettatori passivi.

Nel dettaglio i ragazzi commettono con maggior frequenza prepotenze di tipo fisico e verbale mentre le ragazze attuano, in prevalenza, forme indirette di prevaricazione psicologica, quali l'isolamento di qualcuno o la sua esclusione dal gruppo; tuttavia, ricerche recenti hanno dimostrato che anche i maschi sono, sempre più spesso, coinvolti in questi comportamenti prevaricatori così come le giovani protagoniste sono responsabili anche di vere e proprie aggressioni fisiche.

Le conseguenze dovute al bullismo sono rilevanti in relazione ai danni che possono verificarsi nella psiche delle giovani vittime, soggetti deboli, ancora in fase di formazione; il loro senso dell'autostima viene spesso lesa fortemente e tende, nel tempo, a farle chiudere in se stesse con ripercussioni negative verso i sentimenti di fiducia nella famiglia, nella scuola e nelle istituzioni. Non di rado, infatti, le vittime tendono progressivamente ad isolarsi, evitando situazioni che le pongano, nella loro mente, a "rischio"; questo processo involutivo ha, spesso, conseguenze deleterie portando, in alcuni casi, i minori ad ipotizzare anche gesti estremi al fine di porre fine ad una situazione di grandissimo disagio psichico e fisico.

Il problema, inoltre, è che molti giovani non riescono a distinguere la sottile linea di confine che separa lo scherzo dalla condotta di bullismo; molti ragazzi, infatti, credono sia uno scherzo e si divertono nel veder prendere in giro il compagno di scuola, concorrendo, così, anche se a loro modo inconsapevolmente, ad alimentare la condotta del bullo.

Una delle forme che, nel tempo, ha assunto questa fenomenologia criminale è nota con il termine **cyberbullismo**¹³.

Infatti a causa della massiccia diffusione dei nuovi *media* e dei *social network*, il distorto utilizzo delle innovazioni tecnologiche, senza l'adeguato controllo da parte dei genitori (spesso meno competenti dei figli da un punto di vista informatico), ha portato alla ribalta forme emergenti di prepotenza che si concretizzano in rete (*chat*, *social network* e *forum*), estrinsecandosi in qualsiasi comunicazione digitale, pubblicata od inviata da giovani, allo scopo di intimorire, imbarazzare, perseguitare o colpire in qualsiasi altro modo un proprio coetaneo. Le nuove forme di comunicazione multimediale, più veloci e, a volte, anonime, hanno maggiormente facilitato lo sviluppo di tali condotte criminali di violenza e prevaricazione da parte dei giovani che sono profondamente attratti dal mondo virtuale.

¹³ Il termine cyberbullismo, deriva dall'inglese *cyberbullying* termine coniato, nel 2002, dall'educatore canadese Bill Belsey, ripreso nel 2006 da Peter K. Smith con il quale si intende "una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi".

Se tali comunicazioni avvengono tra adulti o tra un adulto ed un minore, vengono definite cybermolestie (*cyberharassment*), pur trattandosi di termini che identificano le medesime condotte.

Il cyberbullo, attraverso la rete internet, crea gruppi sui *social network* (*Whatsapp*, *Instagram* e *Facebook*) inviando messaggi intimidatori e/o offensivi, postando video o immagini mediante le quali umilia e vessa le proprie vittime.

Infatti tratto caratterizzante il cyberbullismo è quello di porre in essere, in modo virtuale, prepotenze, calunnie o violazioni della *privacy* attraverso l'invio di *sms*, *e-mail* o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in internet o sui *social network*. Gli atti che vengono maggiormente compiuti consistono proprio nel far circolare in rete foto o filmati che ritraggono la vittima in situazioni di disagio o video con contenuti a sfondo sessuale.

La dimestichezza delle nuove generazioni con la tecnologia e la facilità con cui è possibile realizzare e perpetrare prepotenze informatiche (un *click* del mouse, un *touch* sul display) rendono maggiormente difficile, per i giovani, comprendere il potenziale lesivo delle loro azioni “virtuali” anche perché, a differenza del bullismo, nel cyberbullismo manca spesso il contatto fisico con le vittime.

Il *web* è, peraltro, un luogo impalpabile ed i contenuti inviati tramite la rete possono essere divulgati ed amplificati in maniera esponenziale, aumentando il disagio delle vittime; la platea che assiste a tali eventi è, infatti, potenzialmente molto ampia proprio in ragione dell'utilizzo dello strumento telematico che raggiunge, in tempo quasi reale, un numero indeterminato di soggetti.

Inoltre, anche attraverso il commento o la condivisione del *post* diffamatorio viene alimentata la viralità e, di conseguenza, il fenomeno del cyberbullismo.

Stante la gravità - e spesso drammaticità - del fenomeno il Legislatore, con l'obiettivo di contrastarlo, ha introdotto la Legge del 29 maggio 2017, n. 71, recante “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”.

È la stessa Legge n. 71 del 29 maggio 2017 che, all'art. 1, comma 2, fornisce la definizione di cyberbullismo per cui “(...)si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di

isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”.

Il dispositivo normativo consente, altresì, ai ragazzi con almeno quattordici anni ed alle loro famiglie l'opportunità di effettuare una segnalazione nonché di richiedere la rimozione, il blocco o l'oscuramento di contenuti personali presenti in rete direttamente al gestore del sito sul quale sono presenti i dati e, successivamente, all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'art. 7 della citata norma disciplina, inoltre, la procedura dell'ammonimento prevista dall'art. 8 del Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 estendendola anche ai casi di cyberbullismo e concepandola quale strumento di dissuasione e di recupero del cyberbullo.

La norma, al primo comma, prevede che *“fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.”.*

La misura dell'ammonimento, che il legislatore ha voluto attribuire alla sfera di competenza del Questore (Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza), è finalizzata sia a prevenire il ricorso alla sanzione penale, sia a rendere il minore più consapevole del disvalore del proprio atto. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Al di là degli interventi normativi, anche qui sono richieste forme di sinergia operativa e collaborazione tra i vari soggetti, istituzionali e non, al fine di evitare che il fenomeno travalichi i confini della scuola, andando ad alimentare quello metropolitano delle *baby gang* ovvero conducendo i giovani ad ampliare le fila delle organizzazioni criminali, con il conseguente aumento delle percentuali dell'abbandono e della dispersione scolastica.

Allo stato sono poche le denunce sporte da minorenni in riferimento a prevaricazioni subite nel *web*, spesso a causa della difficoltà di riconoscere la gravità dei comportamenti; il più delle volte, infatti, forme di vendetta e di ripicca da parte di chi ha subito un abbandono sentimentale od uno screzio fra amici, sono considerate, dai ragazzi, accettabili, così come l'errata fiducia riposta nell'altro - con la condivisione di foto private anche di natura intima -

viene considerata un errore che si paga e del quale si deve sopportare il peso delle conseguenze, senza chiedere aiuto.

I giovani, inconsapevoli della tracciabilità delle azioni informatiche ed erroneamente convinti dell'anonimato garantito da *Internet*, impreparati rispetto ai loro diritti e doveri in rete nonché spaventati dal rischio di punizioni e critiche da parte dei genitori, spesso non chiedono aiuto, né si prefigurano rimedi ad azioni *online* imprudenti od aggressive nei confronti degli altri.

Infatti, la vergogna di essere delle vittime, nonché il timore di vedere sottratti dai genitori *smartphone* e *personal computer* come punizione, incentivano vittime ed autori al silenzio, contribuendo a mantenere alto il numero oscuro dei casi di cyberbullismo.

L'imbarazzo, il senso di colpa ed la preoccupazione di mostrarsi deboli e perdenti costituiscono però anche i vissuti che portano le vittime di cyberbullismo al progressivo isolamento ed alla disperazione che li conduce, più o meno lentamente, ad una sorta di prigione emotiva.

Invece, nell'ottica di un'efficace strategia di intervento, occorre costruire una vasta ed articolata, nonché efficiente, rete educativa che consenta di far riacquistare alle vittime la fiducia in se stesse e nel gruppo, spezzando così quel circolo vizioso che viene alimentato episodio dopo episodio ed in cui si rafforzano i rispettivi ruoli, di autore e di vittima di bullismo e di cyberbullismo.

I GIOVANI ED I PERICOLI DELLA RETE

L'utilizzo dei *devices* da parte dei minori - costantemente connessi alle piattaforme *social* come *Facebook*, *Instagram*, *TikTok*, *Kik*, oppure ad *app* di messaggistica istantanea come *Whatsapp*, *Telegram* - li rende soggetti vulnerabili ai rischi presenti in rete; attraverso questi canali, i ragazzi manifestano i propri disagi e, di conseguenza, offrono spunti per approcci finalizzati a comportamenti illeciti.

Al di là delle fattispecie penalmente rilevanti, tipizzate dal Legislatore¹⁴, di seguito si riportano una serie di fenomeni presenti nel mondo del *web* e delle piattaforme di messaggistica che possono turbare i giovani internauti e costituire, al tempo stesso, forme di reato, anche sovrapponendosi tra di loro e con le condotte già penalmente sanzionate:

- Il “**Sexting**” - neologismo coniato nel 2005 da una rivista australiana e derivante dalla fusione di due parole inglesi *sex* e *texting* - con questo termine si intende lo scambio di messaggi elettronici contenenti testi e/o immagini sessualmente esplicite in base alla libera volontà delle parti, generalmente adolescenti. Tale condotta, stante la consapevolezza e la volontà degli autori dello scambio, non costituisce illecito, diversamente da quando il contenuto sessualmente esplicito viene divulgato a terzi senza il consenso di chi è in esso ritratto; in quest'ultimo caso si configura il reato di *revenge porn*;
- Il “**Revenge Porn**” consiste nella diffusione, senza l'autorizzazione della vittima, di video o immagini private della stessa, generalmente realizzate con il suo consenso ovvero carpite durante momenti intimi. In materia, è stato recentemente¹⁵ introdotto l'art. 612 *ter* c.p.¹⁶, rubricato “**diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**” (c.d. *Revenge Porn*) al fine di contrastare questo grave comportamento;

¹⁴ Art. 600 *bis* “Prostituzione minorile”, art. 600 *ter* “Pornografia minorile”, art. 600 *quater* “Detenzione di materiale pornografico”, art. 600 *quater.1* “Pornografia virtuale”, art. 600 *quinquies* “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”, art. 609 *quater* “Atti sessuali con minorenne”, art. 609 *quinquies* “Corruzione di minorenne” ed art. 609 *undecies* “Adescamento di minorenni”.

¹⁵ Articolo inserito dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69 con decorrenza 9 agosto 2019.

¹⁶ Art. 612 *ter* c.p. “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'Ufficio.”.

- Il “**Sextortion**” - dai termini inglesi *sexual* e *extortion* – che consiste nell’estorcere denaro ovvero ulteriori immagini sessualmente esplicite, dietro il ricatto di esporre le immagini della vittima - già in possesso dell’autore del reato - a familiari, amici o conoscenti. Gli esiti, a volte, possono condurre anche al suicidio delle vittime che possono essere sia adulte sia minori;
- Il “**Child grooming**” - da *grooming*, ovvero la toelettatura di animali e *child* ossia bambino - con cui si intende l’adescamento di minori;
- Il “**Child sexual coercion and extortion**”¹⁷ che consiste nel ridurre i minori e/o la loro immagine sessuale, a oggetti di commercio, al fine di procurarsi dei vantaggi sessuali - quali immagini sessualmente esplicite di un determinato minore e/o attività sessuale con il minore stesso - o con scopo di lucro;
- L’“**Happy slapping**” ossia la produzione di una registrazione video di un’aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione e condivisione *online* con altri utenti che, pur non avendo partecipato direttamente all’accaduto, esprimono commenti, insulti ed altre affermazioni diffamanti e ingiuriose. I video vengono votati e consigliati come “preferiti” o “divertenti”;
- Lo **SGIM** “**Self generated indecent material**” - letteralmente “materiale osceno autoprodotta” - consiste nella produzione, mediante autoscatto oppure autoripresa via *webcam*, di una persona svestita o semi-vestita, ovvero coinvolta in condotte sessuali più o meno esplicite. Si tratta di un fenomeno collegato al *sexting* ma anche alla coercizione ed estorsione sessuale *online* in danno di minori;
- La “**Virtual child pornography**” con cui si intendono le rappresentazioni visive di un minore attraverso immagini generate al computer, sotto forma di fumetti o disegni; in particolare, è la produzione, detenzione e divulgazione di questo materiale che costituisce reato;
- La “**Solicitation**” che è, sostanzialmente, una richiesta di coinvolgimento in attività sessuali od a tenere conversazioni a sfondo sessuale od a fornire informazioni personali di natura sessuale, per lo più riferite ad un minore, fatte da un adulto;
- Il “**Knockout game**” ossia la videoregistrazione di un’aggressione fisica, che consiste nel colpire violentemente qualcuno in un luogo pubblico con un pugno, e la pubblicazione del filmato nei *social network* con lo scopo di ottenere il massimo numero di voti o commenti;

¹⁷ Per mettere in atto questa condotta criminale, l’autore del reato si avvale di strategie manipolative, che implicano la coercizione, esercitata attraverso minacce ed intimidazione, il ricorso a strategie ingannevoli, come assumere false personalità, compromettere i sistemi e dispositivi informatici, o appropriarsi illecitamente dell’immagine del minore, ad esempio ricavandola dai *social network*. Esistono due principali tipi di coercizione ed estorsione sessuale: uno a scopo sessuale; l’altro con motivazioni economiche.

- L' "**Outing and trickery**" che consiste nella pubblicazione o condivisione con terze persone di informazioni confidate dalla vittima con cui si è instaurato un rapporto di fiducia in seguito a un periodo di amicizia. L'aggressore pubblica su un *blog* o diffonde attraverso *e-mail* o altre applicazioni, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, le confidenze spontanee (*outing*) dell'amico e le sue fotografie riservate o intime, oppure può sollecitare l'amico a condividere *online* dei segreti od informazioni imbarazzanti su se stesso, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente (*trickery*), per poi diffonderli ad altri utenti della rete.

Particolare attenzione è, altresì, dedicata, da parte delle Forze di polizia, anche a quei contenuti *online* che possono indurre i giovani a tenere comportamenti lesivi della propria stabilità psicofisica. Al riguardo si è riscontrata l'esistenza dei siti "**Pro Ana**" (pro anoressia) e "**Pro Mia**" (pro bulimia); in particolare, i primi promuovono la *thininspiration* - i comportamenti a favore dell'anoressia - attraverso siti, *blog*, *community* che esaltano l'anoressia dando consigli per raggiungerla mentre i secondi propagandano il mantenimento del peso corporeo ideale provocandosi il vomito dopo aver mangiato o utilizzando lassativi e digiunando. Alcune delle vittime entrano in questi siti perché bullizzate in ragione del loro aspetto fisico; la navigazione su tali siti consente loro di mitigare la propria vulnerabilità emotiva attraverso la ricerca del consenso e l'inclusione nei gruppi di "pari" grazie ai *forum* od ai *blog* che inneggiano a tali comportamenti scorretti. Spesso, però, i giovani utenti che contattano i *blog* vengono reindirizzati in gruppi ad accesso privato (di messaggistica e *social network*), che garantiscono minor visibilità e, conseguentemente, maggiori difficoltà di controllo.

Inoltre, tra le fenomenologie emergenti destano preoccupazione anche le c.d. "**challenge**", cioè delle vere e proprie sfide in cui i giovani assumono comportamenti pericolosi e rischiosi per la vita che, una volta ripresi, vengono divulgati sul *web*, diventando così virali. Tra queste si segnalano le pratiche del "**Binge drinking**", in cui la sfida consiste nel bere nel più breve tempo possibile il maggior numero di *drink* alcolici, la "**Kiki challenge**" ove la persona balla pericolosamente su una strada dopo essere uscito da una macchina, la "**Skull breaker challenge**", sfida in cui la vittima viene sgambettata e fatta cadere all'indietro facendogli sbattere la nuca, la "**Samara challenge**" che ha lo scopo di spaventare i passanti, comparando travestito con una tunica bianca, i capelli che coprono il volto ed un coltello giocattolo in mano ed, infine, la "**Chinnamon challenge**" e la "**Tide Pod challenge**" che sfidano ad ingerire sostanze pericolose come cannella e detersivi.

Grande allarme sociale destano anche altri fenomeni emergenti come quello collegato al famigerato profilo *fake* di **Jonathan Galindo**¹⁸, con le sembianze della figura rassicurante del noto personaggio della Walt Disney “Pippo” ma che, ad un’attenta visione, risulta deformata ed umanizzata nei tratti. Il nuovo “gioco” che si ispira alla logica delle *challenge* costituisce una sorta di evoluzione della “**Blue Whale challenge**”¹⁹ e della “**MoMo challenge**”²⁰ tornate sotto una nuova veste: questa volta dal *deep web* non emerge né la balena azzurra, né il volatile con le sembianze di una donna, ma una figura familiare ai giovanissimi, quella di “Pippo” dei cartoni animati. Tuttavia, le probabili conseguenze potrebbero essere le medesime, essendo simili le modalità di adescamento e di operatività, mettendo a repentaglio così la vita dei giovani coinvolti che hanno un’età media molto bassa, tra i dodici ed i quindici anni, e sono facilmente plagiabili.

Tra le sfide *online* emergenti, inoltre, si segnala la c.d. “**Benadryl Challenge**”, diffusa tramite l’applicazione “*Tik Tok*”, che consiste nell’assunzione di una dose eccessiva del farmaco antistaminico da cui prende il nome, così da auto-procurarsi uno stato di alterazione psicofisica unito ad allucinazioni, con l’obiettivo di raccontare dopo, in diretta sul *social*, cosa si prova e cosa si sta vivendo. Tuttavia, manca in questi giovani, la consapevolezza che assumere una quantità eccessiva del principio attivo contenuto nel medicinale (*Difenidramina*) può causare gravi danni permanenti all’apparato cardiocircolatorio, può portare ad uno stato di coma ed, in casi estremi, anche alla morte.

Altissimo è il grado di allarme che tali fenomeni destano in una società del benessere sempre più giovane, dove i minori di quattordici anni già possiedono uno *smartphone* (non di rado regalo effettuato da genitori non sempre molto presenti per “ricevere” l’affetto dei propri figli ed, in un certo qual modo, compensare le loro assenze) continuamente attratti dalle nuove tendenze della tecnologia e dei *social* senza, tuttavia, possedere idonei strumenti di conoscenza e valutazione dei relativi rischi.

¹⁸ Il fenomeno **Jonathan Galindo** sorto in Sudamerica e da poco tempo diffusosi in Italia, origina dall’adescamento in rete di adolescenti e giovanissimi, attraverso vari canali del *web*, in particolare tramite le applicazioni *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Tik Tok* e *Whatsapp*. L’autore è un personaggio virtuale che, con le sembianze del famoso cane dei fumetti di Topolino e sotto il nickname di **Jonathan Galindo**, invia richieste di amicizia o messaggi privati con lo scopo di “invitare al gioco” le vittime prescelte; una volta stabilito il contatto, questi inoltra il *link* per giocare, all’inizio anche con giochi blandi e divertenti per creare i presupposti di una costanza che, in un crescendo pericoloso di azioni spericolate - propinate sotto forma di sfide e prove di coraggio - può condurre ad atti di autolesionismo od a gesti ancor più estremi, quale il suicidio.

¹⁹ **Blue whale** “Balena azzurra”: con tale termine si indica - in analogia ai comportamenti apparentemente immotivati di spiaggiamento e morte di questi cetacei - un gioco di adescamento *online* articolato in una serie di cinquanta prove attraverso le quali un *tutor* indurrebbe un *teenager* - che accetta di partecipare volontariamente postando un messaggio - a compiere atti di autolesionismo ed a intraprendere azioni pericolose per la sua incolumità, che vengono documentate mediante *smartphone* e condivise in rete sui *social network*, fino all’atto finale del suicidio, quale ultima prova. Si ritiene sorto nel 2016 in Russia, dove avrebbe indotto alla morte centinaia di adolescenti.

²⁰ La “**Momo challenge**” sembra si sia diffusa prima nei paesi di lingua spagnola per poi giungere in quelli anglofoni ove si sono registrati i primi casi nel luglio del 2018. Tale pratica colpisce i più giovani, ai quali viene chiesto di inviare dei messaggi a un numero *Whatsapp*, dal quale si ricevono successivamente le istruzioni per completare una serie di compiti bizzarri, pericolosi od anche estremi.

Peraltro, la quarantena ed il connesso isolamento sociale forzato per l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del *virus* Covid-19 ha contribuito ad accrescere i rischi di commissione di condotte delittuose *on-line*.

L'attenzione è elevata, altresì, perché le vittime predilette dai carnefici sono soggetti molto giovani, immaturi e non in grado di comprendere la gravità della situazione e la serietà, nonché pericolosità, delle conseguenze (dal condizionamento psicologico, a forme di trauma che segnano per la vita gli adolescenti e le loro famiglie, passando per la depressione, fino a giungere, in casi estremi, al tentativo di suicidio). Al contrario, la necessità di affrontare sfide sempre più spericolate e violente viene letta - dai minori che vi incappano - come una forma di autolegittimazione nei confronti del gruppo di riferimento nel proprio contesto di vita, compensando, al tempo stesso, intrinseche situazioni personali di disagio psicologico e relazionale.

INIZIATIVE ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE FORZE DI POLIZIA

La finalità di prevenzione e contrasto delle fenomenologie delittuose che coinvolgono i minori si è tradotta in molteplici iniziative apprestate dal Ministero dell'Interno e dalle Forze di polizia.

Tali iniziative, per una maggiore efficacia sia in termini preventivi sia di contrasto, richiedono un'azione corale e congiunta, non soltanto al livello di Forze di polizia ma da parte di tutte le componenti "sane" della società che, spesso, hanno maggiore consapevolezza delle varie situazioni in essere.

Le Forze di polizia hanno dimostrato di essere consapevoli del fondamentale compito a supporto dei genitori e delle Istituzioni scolastiche, con cui si impegnano ad operare sinergicamente per seminare gli anticorpi della legalità tra i ragazzi. Già da tempo, si assiste, infatti, a forme di collaborazione interistituzionale - in particolare con le Istituzioni scolastiche - per promuovere l'educazione e la formazione dei giovani verso la cultura della sicurezza e della legalità. Sono stati avviati molti programmi in ambito nazionale e locale, anche in *partnership* con altre Istituzioni, che hanno coinvolto gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

In particolare, con riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità dei plessi scolastici, è stato ideato e sviluppato il progetto "Scuole sicure"²¹ volto a porre in essere un'efficace azione di prevenzione e contrasto del fenomeno.

L'attività investigativa condotta ha evidenziato, in merito, due importanti aspetti. Il primo riguarda le tecniche elusive utilizzate dai minori al fine di sottrarsi ad eventuali indagini; è, infatti, ricorrente, tra gli spacciatori, l'utilizzo di mezzi di comunicazione telematici (quali ad esempio *Telegram*, *Signal*, *Whatsapp* e *Messenger*) che, unitamente al linguaggio criptico adottato nelle conversazioni telefoniche, rende molto complesse le attività di indagine e di conseguente riscontro. Il secondo aspetto fa risaltare come il mercato della droga sia rivolto verso una platea di consumatori sempre più giovani e, allo stesso tempo, come il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sia spesso effettuato da parte di minorenni.

²¹ Direttiva n. 17287/110/1 datata 26 agosto 2018 del Ministro dell'Interno "Attività di prevenzione e contrasto alla spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di istituti scolastici. Scuole sicure" e Circolare MI-123-U-SC-2018-73 datata 26 agosto 2018, del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza "Attività di prevenzione e contrasto alla spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di istituti scolastici. Scuole sicure".

Si sono sviluppate, altresì, diverse campagne di informazione e sensibilizzazione, nella consapevolezza che soltanto una corretta conoscenza - in merito alle varie fenomenologie delittuose che possono coinvolgere i minori - sia il presupposto per porre in essere un'efficace azione di prevenzione e contrasto. Con riferimento, in particolare, ai pericoli della Rete, la Polizia di Stato ha realizzato numerosi progetti finalizzati a sensibilizzare minori, genitori ed insegnanti sul tema della sicurezza *online*, promuovendo anche la conoscenza dei vari fenomeni: la corretta informazione costituisce, infatti, il presupposto essenziale per avere consapevolezza dei rischi e muoversi "in sicurezza" nel *mare magnum* del *web*.

Invero, tutte le campagne di sensibilizzazione sono orientate a far sì che i giovani siano in grado di riconoscere come nocivi i contenuti che la rete, per sua natura senza filtri, rende virale. Tra i vari importanti progetti realizzati dalla Polizia di Stato si segnalano "**Blue box**"²², "**Cuoriconnessi**"²³, "**Una vita da social**"²⁴ nonché le iniziative "**Il mio diario**" e "**PretenDiamo legalità**".

Molti di questi progetti prevedono la realizzazione di incontri nelle scuole tra il personale delle Forze di polizia e gli studenti (in particolare infraquattordicenni) e, in alcuni casi, anche con gli insegnanti ed i genitori, al fine di far conoscere i rischi a cui i minori si espongono navigando in rete. In tali occasioni di incontro vengono forniti consigli ed informazioni per un uso più sicuro, consapevole e responsabile del mezzo informatico; questi sono, inoltre, momenti utili per diffondere il valore della legalità e trasmettere il messaggio che le Forze di polizia sono vicine ai ragazzi ed al loro mondo. Gli incontri con i più giovani hanno la finalità di rinsaldare la fiducia con le donne e gli uomini in divisa anche al fine di far emergere tutti quei casi restati sommersi, non denunciati, per paura o per vergogna, promuovendo, al contrario, la cultura del dialogo tra di loro e con i propri referenti sociali: la famiglia, la scuola, le Forze dell'Ordine.

²² Campagna concepita per fornire supporto ai minori ed alle famiglie quando emergono situazioni legate a situazioni familiari problematiche, all'uso improprio del *web* e dei *social network* e ad episodi di bullismo. Le Questure hanno organizzato eventi utilizzando postazioni mobili (camper) presso luoghi di incontro e aggregazione giovanile o presso le scuole, allo scopo di stabilire un contatto di fiducia con i minori, mettere in luce i pericoli del *web* e fornire consigli utili. Le postazioni sono state dotate di cassette di colore blu - le "*blue box*" - per raccogliere eventuali segnalazioni, anche in forma anonima.

²³ Si tratta di un *format* teatrale rivolto agli studenti che, attraverso un'opera di responsabilizzazione sulle conseguenze dell'uso di un certo tipo di linguaggio in Rete e nei rapporti personali, vuole prevenire episodi di *cyberbullismo* e qualunque altra forma di violenza di genere. Durante gli incontri, organizzati nei maggiori teatri italiani, viene proiettato un *docufilm* e successivamente vengono condivise le testimonianze dirette dei minori vittime di prevaricazioni, vessazioni e violenze *online*.

²⁴ È la principale campagna nazionale itinerante. Si tratta di un progetto dinamico, diretto ad educare i discenti, per evitare che facciano un uso distorto della rete, esaltando le opportunità che essa offre. A disposizione degli utenti è presente un diario di bordo, una pagina *Facebook* e *Twitter* di "**Una vita da social**", gestita direttamente dagli operatori della Polizia Postale con appuntamenti, attività, contributi, dove i giovani internauti possono "postare" direttamente le loro impressioni e segnalare eventuali situazioni di disagio o di pericolo. Vi è anche una *e-mail* dedicata agli istituti scolastici: progetto_scuola.poliziapostale@interno.it.

Altrettanto degna di nota è l'applicazione denominata **“YouPol”** che i più giovani possono utilizzare con estrema facilità per segnalare fenomeni di bullismo e di spaccio di sostanze stupefacenti nonché, dal 27 marzo 2020, di violenza di genere. L'*app* in questione costituisce un canale di comunicazione alternativo ai tradizionali numeri di emergenza, attivabile su *smartphone*, *tablet* e computer, consentendo una diretta richiesta di assistenza alle Sale Operative delle Questure chiamando direttamente le stesse o inviando in tempo reale – anche in forma anonima - messaggi e immagini riguardanti episodi di bullismo, spaccio di droga o di violenza di genere; tali segnalazioni, non appena ricevute, vengono automaticamente georeferenziate e consentono il rapido intervento degli operatori della Polizia di Stato.

Nelle iniziative di prevenzione delle problematiche afferenti ai minori rientra anche la campagna **“Questo non è amore”** condotta dalla Polizia di Stato e volta alla prevenzione, in generale, della violenza domestica cui viene assimilata quella c.d. “assistita”. L'iniziativa ha lo scopo, soprattutto, di far emergere situazioni di violenza attraverso il contatto con le vittime da parte di personale specializzato che li aiuti ad aprirsi ed a rompere l'isolamento delle mura domestiche.

Si segnala, altresì, il progetto **“Hash tag”** che vede coinvolto, in particolare, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, ovvero un progetto di sensibilizzazione contro la violenza e le discriminazioni di genere nelle comunicazioni digitali, che sta attuando interventi di formazione ed informazione, nonché la realizzazione, a scopo preventivo, di eventi di comunicazione e sensibilizzazione territoriale. Questi ultimi, finalizzati ad aumentare la consapevolezza e la comprensione delle varie forme di violenza e delle loro conseguenze, sono stati attuati coinvolgendo studenti, insegnanti e genitori della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Sono, comunque, innumerevoli le iniziative, le giornate di incontro, le guide per diffondere i comportamenti di buon senso sulla rete, tutte consultabili e rintracciabili sul sito *Commissariato di PS online* (<https://www.commissariatodips.it/>).

Anche l'Arma dei Carabinieri, nell'ambito del progetto **“Diffusione della cultura della legalità tra i giovani”** - con la collaborazione dei responsabili degli Istituti scolastici - realizza una campagna annuale di incontri con gli studenti delle scuole medie e superiori di tutto il territorio nazionale per la prevenzione dei fenomeni criminali che coinvolgono i minori, svolgendo conferenze su tematiche specifiche come la devianza giovanile, il bullismo, lo stalking, il femminicidio, la pedopornografia, nonché sui rischi connessi all'uso di internet, la

ludopatia, le problematiche che scaturiscono dall'uso di droghe ed alcool, il rispetto della diversità e della minore abilità, l'infiltrazione mafiosa nel tessuto socio-economico e la tutela dei diritti civili, politici, sociali e culturali degli immigrati. Vengono organizzate, altresì, visite di gruppo di studenti presso strutture dell'Arma.

Inoltre, costituisce linea d'azione prioritaria dell'Arma la partecipazione ai progetti integrati sviluppati dalle Amministrazioni locali nonché l'adesione, a livello nazionale e locale, a Protocolli d'intesa volti a rafforzare, sul piano educativo e formativo, le misure di prevenzione e di gestione delle situazioni di disagio sociale dei giovani, avuto riguardo ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto della normativa di riferimento.

L'obiettivo di tutte queste iniziative è, quindi, quello di sviluppare nei giovani la consapevolezza che il *web* può essere pericoloso sostenendo, al tempo stesso, insegnanti e famiglie nel guidare i nativi digitali ad avere un rapporto equilibrato con i dispositivi che utilizzano.

CONSIGLI PER LA TUTELA DEI MINORI

Si riportano, di seguito, alcuni consigli pratici di massima per i giovani - anche vittime di bullismo e cyberbullismo - per i genitori nonché per i dirigenti scolastici, gli insegnanti e tutti gli operatori del circuito scolastico. Si tratta, tuttavia, di suggerimenti non esaustivi, formulati sulla base dell'esperienza maturata dalle Forze di polizia nelle materie oggetto della presente analisi.

Per i giovani:

- se vivi un momento di “**disagio**” **PARLANE** con i tuoi genitori, con un adulto di cui ti fidi o con i tuoi insegnanti;
- se senti la **mancanza** dei tuoi genitori **DIGLIELO**;
- se **SAI** che **un coetaneo subisce prepotenze o soprusi**, **DILLO** subito ad un adulto o rivolgiti alle Forze di polizia. Questo non è fare la spia ma aiutare chi ne ha bisogno;
- **EVITA** di fornire immagini personali, indirizzi, numeri di telefono ed altre informazioni strettamente private tramite i canali del *web*;
- **NAVIGA** in rete in maniera **RESPONSABILE** e **CONSAPEVOLE**, prendendo cognizione dei pericoli che ivi si annidano per poterli evitare. Ricorda che ogni *click* in rete può avere delle serie conseguenze: **RIFLETTI BENE** prima di farlo e se hai dubbi chiedi ad un adulto.

Per le vittime di bullismo:

- **CHIEDI AIUTO** e **PARLANE** con i tuoi genitori, con un adulto di cui ti fidi, con gli insegnanti o con un medico, per te, di riferimento;
- fai in modo di **NON RESTARE DA SOLO**: se stai vicino agli adulti ed ai compagni, sarà più difficile per il bullo avvicinarsi;
- **ANNOTA** tutti gli episodi in cui il bullo ti dà fastidio perchè potrà essere utile per ricordare meglio lo svolgimento dei fatti e **PARLANE** immediatamente con genitori e/o insegnanti. Il silenzio e la segretezza sono alleati dei bulli.

Per le vittime di cyberbullismo:

- se qualcosa che avviene *on-line* ti provoca turbamento, **PARLANE** immediatamente con i tuoi genitori o con gli adulti di cui ti fidi;
- **NON RISPONDERE** a sms, mms, *e-mail* o *post* molesti o offensivi sui tuoi profili *social* e **RIFERISCI** tutto subito ai genitori e/o agli insegnanti;
- **SALVA I MESSAGGI** che ricevi, prendendo nota del giorno e dell'ora in cui arrivano (se tramite *chat*, salva la cronologia);
- **CHIEDI un consiglio od un aiuto** per te o per un tuo coetaneo vittima di cyberbullismo, anche in forma anonima, **alle Forze di polizia** (di persona od attraverso i canali e le applicazioni dedicate); loro sapranno come aiutarti e come far terminare le condotte di chi ti fa stare male.

Per i genitori:

- **CERCARE DI ESSERE PRESENTI** e **DIALOGARE** con i figli trasmettendo loro i valori della legalità, affrontando insieme le tematiche attinenti il mondo dei minori;
- **CERCARE di INSTAURARE un rapporto di FIDUCIA con i figli**, trasmettendo sicurezza e serenità. Solitamente, le vittime di soprusi hanno difficoltà a parlare con gli adulti delle violenze che subiscono e possono chiudersi in se stessi avendo paura anche di subire conseguenze per aver parlato; in tale contesto è fondamentale il **SOSTEGNO** della famiglia;
- **PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE alle variazioni di umore** dei figli ed a tutti quei comportamenti “improvvisamente” anomali che potrebbero mascherare forme di disagio;
- **RASSICURARE la vittima** e far comprendere che non c'è nulla di sbagliato in lui che possa giustificare questi soprusi;
- **Affinché non si trasformino in bulli**, è opportuno **INSEGNARE** ai figli ad avere coscienza delle conseguenze dei propri comportamenti, ad esprimere le proprie emozioni in modo costruttivo e con maturità, a comunicare in modo sincero ed a prendere esempio dalle figure sane del proprio ambiente;
- **CERCARE DI INFONDERE** ai figli il **CHIARO MESSAGGIO** che si deve portare **RISPETTO** verso l'altro e che **non si devono tenere comportamenti prevaricatori, offensivi o violenti** nei confronti di nessuno, né si deve tacere o sottovalutare questi comportamenti tenuti da altri, anche nei loro confronti, oltretutto verso compagni o coetanei;

- Se si ha il **sospetto** che il proprio figlio sia **vittima oppure autore** di atti di bullismo **RIVOLGERSI alle Forze di polizia.**

Per i Dirigenti scolastici, gli insegnanti e tutto il personale scolastico:

- **FAVORIRE** occasioni di contatto con **rappresentanti delle Forze di polizia** per dibattiti ed incontri con gli alunni ed i genitori, sviluppando campagne di sensibilizzazione volte a far conoscere i diversi fenomeni che possono riguardare l'universo del minore;
- **SVOLGERE** un'attenta **attività di controllo durante la ricreazione**, la pausa pranzo od altri momenti di intervallo, per effettuare un'eventuale azione a tutela delle potenziali vittime. Generalmente sono questi i momenti - insieme a quelli dell'ingresso e dell'uscita dal plesso scolastico - in cui la maggior parte dei bulli agisce;
- **AIUTARE i ragazzi a SUPERARE il timore o la vergogna** di raccontare personalmente ciò che si subisce. È importante **abituare i ragazzi a parlare ed a raccontare ciò che accade e a non nascondere la verità**. Potrebbe essere di aiuto, per genitori e vittime, avere un **numero di telefono di riferimento** al quale rivolgersi, eventualmente **anche in forma anonima** e si possono anche istituire delle apposite cassette dove lasciare dei biglietti per descrivere gli episodi di bullismo;
- **se si sospetta** del possibile rischio di episodi di bullismo **CONVOCARE i genitori** dei minori interessati e **CONDIVIDERE** insieme a loro **una strategia di intervento educativo** in sinergia e coerente per evitare il fenomeno, anche confrontandosi con le Forze di polizia.

CONCLUSIONI

Il presente documento è stato elaborato al fine di fornire un utile strumento conoscitivo alle nuove generazioni nonché a tutte le famiglie ed agli operatori del mondo della scuola, nella consapevolezza che il minore è “l’uomo del domani”, sulla cui educazione alla legalità occorre investire per cercare di realizzare una società capace di isolare ogni possibile forma di devianza.

Un’efficace azione mirata, richiede, infatti, un lavoro di squadra in modo da costituire, fra le Istituzioni interessate all’importante tema, un *network*, che accompagni il minore in un percorso di legalità: questo è lo spirito che anima il presente elaborato che, grazie anche ai diversi contributi informativi pervenuti, vuole concorrere nel “fare rete” nell’esclusiva ottica di tutela del minore.